



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 25/05/2006

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2006, n. 598

Legge Regionale 25 agosto 2005, n. 17 – art. 8 – Deliberazione Giunta regionale 4 agosto 2004, n. 1104 “Piano regionale delle Politiche Sociali”. Integrazione linee guida e modifica Atto d’indirizzo e coordinamento.

L’Assessore alla Solidarietà sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Politica per le persone e le famiglie, confermata dalla Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali d’intesa con la Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione SocioSanitaria, riferisce:

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1104 del 4 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 103 del 26 agosto 2004, ha approvato il “Piano Regionale delle Politiche Sociali Interventi e Servizi in Puglia”, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17. Detto Piano ha disciplinato il nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia.

Con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale ha approvato inoltre, le linee guida e gli atti di indirizzo e coordinamento per l’attuazione del medesimo Piano.

Il Piano delle Politiche Sociali ha, in particolare, ha definito:

- a) le scelte strategiche;
- b) gli obiettivi prioritari di intervento per ambito territoriale;
- c) le azioni per il sostegno delle funzioni di governo;
- d) l’integrazione con le altre politiche regionali;
- e) le azioni di assistenza a supporto dei Comuni per la redazione e l’attuazione dei Piani di Zona;
- f) gli attori della rete integrata dei servizi;
- g) la programmazione finanziaria;
- h) le linee guida per la stesura dei Piani di Zona.

A distanza di circa un anno e mezzo dalla approvazione della deliberazione di Giunta Regionale n.1104 del 4 agosto 2004 sono emersi, dal percorso attuativo sull’intero territorio regionale e da alcune novità della legislazione regionale, importanti elementi che richiedono di apportare alcune modifiche alle linee guida per la stesura dei Piani Sociali di Zona nonché alle linee guida contenute nell’Atto di indirizzo per l’attuazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali, approvato con la stessa deliberazione.

Le modifiche che si propongono di approvare sono le seguenti:

1. Modifiche del percorso di stesura e approvazione del Piano Sociale di Zona

Nella definizione di tutti gli aspetti sopra elencati, la Giunta Regionale ha tenuto conto di quanto previsto dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 17, ed in particolare per quanto attiene gli attori della rete integrata dei servizi ed il percorso per la stesura dei Piani di Zona, il comma 1 dell'art. 4 della stessa legge regionale così recita: "Gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio assistenziali e socio sanitari corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio sanitari. Il Comune capofila dell'ambito territoriale è di norma il Comune sede del distretto socio sanitario, salvo diversa determinazione della Conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale."

Il comma 1 dell'art. 5 della l.r. n. 17/2003, inoltre, precisa che "La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è, di norma esercitata dai Comuni appartenenti allo stesso distretto socio sanitario", ed il comma 2 del richiamato art. 4: "La Giunta Regionale, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delle Province territorialmente competenti, può determinare un diverso assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali. Le eventuali modifiche nell'assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali devono intervenire entro la data di approvazione del piano regionale socio assistenziale e, comunque, non oltre la data di decorrenza dei termini di avvio per il lavoro di stesura dei piani sociali di zona."

Stante quanto previsto dai suddetti articoli della l.r. n. 17/2003 e quanto espresso nel Piano Regionale delle Politiche Sociali approvato con deliberazione n. 1104/2004, ad oggi, tutti gli ambiti territoriali pugliesi hanno approvato con accordo di programma la Prima Parte dei Piani Sociali di Zona, trasmessa successivamente in Regione per l'approvazione e per il relativo finanziamento. L'assetto circoscrizionale di tutti gli ambiti territoriali è risultato coincidente con quello dei relativi distretti sociosanitari, sulla base dei Comuni sottoscrittori dei relativi accordi di programma per l'approvazione dei Piani Sociali di Zona.

La gran parte degli ambiti territoriali è, inoltre, impegnata nel completamento della stesura della Seconda Parte dei Piani Sociali di Zona con la progettazione di dettaglio.

Per alcuni ambiti territoriali si è rilevata una situazione di stasi nelle fasi di completamento della progettazione di dettaglio e nell'avvio dell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nei rispettivi Piani Sociali di Zona, a causa delle modifiche introdotte nei confini dei distretti sociosanitari dalla legge regionale 12 agosto 2005, n. 11, concernente "Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1994, n. 18 (Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali)".

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1611 del 22/11/2005, i distretti sociosanitari sono stati così modificati:

- a. "nella ASL Fg/2 il territorio di Zapponeta è annesso al Distretto n. 1 di Manfredonia;
- b. nella ASL BAT/1, i territori facenti capo ai Comuni di Margherita di Savoia, S. Ferdinando di Puglia, Trinitapoli costituiscono il Distretto n. 1 della nuova Azienda USL. I Distretti n. 1 (Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola) della USL BA/1 diventano i Distretti n. 2 e 3 della USL BAT/1; l'ambito territoriale del Comune di Barletta va a costituire il Distretto n. 4; gli ambiti territoriali dei Comuni di Trani e Bisceglie vanno a costituire il Distretto n. 5;
- c. nella ASL BA/2 i Comuni di Paio del Colle e Bitonto costituiscono l'ambito territoriale del nuovo Distretto n. 1; gli ambiti territoriali dei Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi costituiscono il Distretto n. 2; quelli di Molfetta e Giovinazzo, il Distretto n. 3".

Le modifiche apportate alle circoscrizioni dei distretti sociosanitari richiedono l'adozione di un indirizzo regionale che consenta ai Comuni interessati di assumere le conseguenti decisioni al fine di non

determinare ulteriori rallentamenti nella erogazione dei servizi sociali e nell'utilizzo delle risorse in parte già assegnate

Si propone, pertanto, che la Giunta Regionale approvi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della L.R. n. 17/2003:

1) di integrare le linee guida per la stesura dei Piani Sociali di Zona di cui al capitolo VIII del Piano regionale per le Politiche Sociali con il seguente paragrafo aggiuntivo:

8.3 Modifiche all'assetto territoriale dell'Ambito Adeguamento dei Piani di Zona.

1. I Comuni interessati dalle variazioni degli assetti circoscrizionali dei distretti sociosanitari intervenute successivamente alla presentazione e approvazione dei Piani di Zona, previa deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale, comunicano al Coordinamento Istituzionale, dell'ambito di cui fanno parte, la volontà di confluire con effetto immediato nel nuovo ambito territoriale, ovvero la volontà di rimanere nello stesso ambito per un tempo comunque non superiore alla durata del periodo di attuazione del vigente Piano Regionale delle Politiche Sociali;

2. Il Coordinamento Istituzionale, da convocarsi entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, esprime, con le modalità previste dal proprio regolamento ed entro i successivi sessanta giorni, la propria decisione in merito alla volontà espressa dal Comune o dai Comuni interessati e provvede, in relazione ai diversi casi a:

a) comunicare al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione, per gli adempimenti conseguenti, che il Comune o i Comuni interessati restano nell'ambito territoriale originario per il periodo di tempo definito, senza produrre ulteriori modifiche agli atti di approvazione del Piano Sociale di Zona e alla progettazione di dettaglio, eventualmente già presentata.

b) comunicare al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione, per gli adempimenti conseguenti, il Comune o i Comuni che hanno chiesto l'immediata attuazione del nuovo assetto circoscrizionale. Entro trenta giorni dalla assunzione della decisione da parte del Coordinamento Istituzionale, deve essere concordata con la ASL, originariamente competente e la nuova, la modifica all'accordo di programma in ordine alla programmazione dei servizi sociosanitari e alla compartecipazione finanziaria a valere sul Fondo Sanitario Regionale, e conseguentemente definito l'adeguamento del Piano Sociale di Zona.

c) ad insediarsi entro il termine di tre mesi, nel caso di costituzione di un nuovo ambito territoriale, per sottoscrivere l'accordo di programma e approvare il piano di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, completo anche della progettazione di dettaglio, che risulterà finanziato dalla sommatoria delle risorse finanziarie assegnate ai singoli Comuni, al netto di quanto eventualmente già speso fino alla data di adesione al nuovo ambito territoriale. L'ambito territoriale, dovrà adottare i regolamenti e tutti atti previsti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali.

3. Con riferimento ai punti b) e c), il Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione Puglia con proprio atto accerta le risorse già erogate ed effettivamente non utilizzate dagli ambiti originari riferibili ai Comuni interessati e dispone affinché i Comuni capofila dei rispettivi ambiti territoriali provvedano a trasferire le risorse, attribuibili a ciascun Comune, al Comune capofila del nuovo ambito di competenza.

2) di modificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della L.R. n. 17/2003, l'atto d'indirizzo e coordinamento di cui alla deliberazione 4 agosto 2004 n. 1104 paragrafo 3. "Interventi per gli Asili nido", fissando a 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il termine di scadenza per la presentazione dell'apposita istanza da parte dei Comuni per il

finanziamento degli interventi per la gestione e la costruzione degli asili nido.

Per gli adempimenti contabili ai sensi della legge regionale n° 28/2001, il presente provvedimento non comporta a carico del bilancio oneri aggiuntivi a quelli previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale 4 agosto 2004 n. 1104.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a)" e "d)2 della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dai Funzionari Istruttori, dal Dirigente dell'Ufficio e dai Dirigenti dei Settori;

a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

di integrare le linee guida per la stesura dei Piani Sociali di Zona di cui al capitolo VIII del Piano regionale per le Politiche Sociali con il seguente paragrafo aggiuntivo:

8.3 Modifiche all'assetto territoriale dell'Ambito Adeguamento dei Piani di Zona

1. I Comuni interessati dalle variazioni degli assetti circoscrizionali dei distretti sociosanitari intervenute successivamente alla presentazione e approvazione dei Piani di Zona, previa deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale, comunicano al Coordinamento Istituzionale, dell'ambito di cui fanno parte, la volontà di confluire con effetto immediato nel nuovo ambito territoriale, ovvero la volontà di rimanere nello stesso ambito per un tempo comunque non superiore alla durata del periodo di attuazione del vigente Piano Regionale delle Politiche Sociali;

2. Il Coordinamento Istituzionale, da convocarsi entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, esprime, con le modalità previste dal proprio regolamento ed entro i successivi sessanta giorni, la propria decisione in merito alla volontà espressa dal Comune o dai Comuni interessati e provvede, in relazione ai diversi casi a:

a) comunicare al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione, per gli adempimenti conseguenti, che il Comune o i Comuni interessati restano nell'ambito territoriale originario per il periodo di tempo definito, senza produrre ulteriori modifiche agli atti di approvazione del Piano Sociale di Zona e alla progettazione di dettaglio, eventualmente già presentata.

b) comunicare al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione, per gli adempimenti conseguenti, il Comune o i Comuni che hanno chiesto l'immediata attuazione del nuovo assetto circoscrizionale. Entro trenta giorni dalla assunzione della decisione da parte del Coordinamento

Istituzionale, deve essere concordata con la ASL, originariamente competente e la nuova, la modifica all'accordo di programma in ordine alla programmazione dei servizi sociosanitari e alla compartecipazione finanziaria a valere sul Fondo Sanitario Regionale, e conseguentemente definito l'adeguamento del Piano Sociale di Zona.

c) ad insediarsi entro il termine di tre mesi, nel caso di costituzione di un nuovo ambito territoriale, per sottoscrivere l'accordo di programma e approvare il piano di interventi e servizi sociali e sociosanitari, completo anche della progettazione di dettaglio, che risulterà finanziato dalla sommatoria delle risorse finanziarie assegnate ai singoli Comuni, al netto di quanto eventualmente già speso fino alla data di adesione al nuovo ambito territoriale. L'ambito territoriale, dovrà adottare i regolamenti e tutti atti previsti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali.

3. Con riferimento ai punti b) e c), il Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione Puglia con proprio atto accerta le risorse già erogate ed effettivamente non utilizzate dagli ambiti originari riferibili ai Comuni interessati e dispone affinché i Comuni capofila dei rispettivi ambiti territoriali provvedano a trasferire le risorse, attribuibili a ciascun Comune, al Comune capofila del nuovo ambito di competenza.

di modificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della L.R. n. 17/2003, l'atto d'indirizzo e coordinamento di cui alla deliberazione 4 agosto 2004 n. 1104 paragrafo 3. "Interventi per gli Asili nido" fissando a 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il termine di scadenza per la presentazione, al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, dell'apposita istanza da parte dei Comuni per il finanziamento degli interventi per la gestione e la costruzione degli asili nido.

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
